

La sentenza. Secondo la Corte in attesa del giudizio va previsto anche il ricorso agli arresti domiciliari e altre forme di custodia

Per gli omicidi anche misure alternative

Giovanni Negri

MILANO.

La Corte costituzionale smonta un'altra norma del pacchetto sicurezza del 2009. E il ministro dell'Interno Roberto Maroni si dice «allibito». La Consulta, con la sentenza n. 164, depositata ieri e scritta dall'ex presidente delle camere penali Giuseppe Frigo, eletto nel 2008 su indicazione del centrodestra, ha stabilito che l'indagato per il reato di omicidio non deve per forza essere detenuto in attesa del giudizio. È infatti possibile anche l'applicazione di misure alternative al carcere. La pronun-

cia ha così dichiarato l'illegittimità dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, modificato due anni fa nell'ambito di uno dei pacchetti sicurezza ricorrenemente approvati dal Governo Berlusconi.

La norma è stata bocciata per l'ingiustificata parificazione

LA NORMA

No alla parificazione del reato ai delitti di mafia, i soli per cui anche Strasburgo ritiene giustificabile la sola custodia cautelare in carcere

dell'omicidio volontario ai delitti di mafia, gli unici per i quali la Consulta e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Obbligo, questo, che secondo i giudici costituzionali viola anche la presunzione di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione).

Per la Corte, il fatto, omicidio volontario, è sicuramente gravissimo e potrà avere ovviamente effetti sull'entità della pena, ma la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della detenzione

preventiva è eccessiva. «Non si è - osserva la pronuncia - davanti a un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere».

Al contrario, l'omicidio, nel giudizio della Consulta, può essere un fatto individuale, che trova la sua matrice in pul-

sioni occasionali o passionali: «i fattori emotivi che si collocano alla radice dell'episodio criminoso possono risultare, in effetti, correlati a speciali contingenze, come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a specifici comportamenti lato sensu provocatori della vittima, ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell'ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici».

Di conseguenza, in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari potrebbero trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che siano utili a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedire la riproposizione.

La valutazione della Corte è pesante anche in termini generali sulle recenti scelte di politica penale, perché con il pacchetto sicurezza del 2009 il legislatore ha compiuto «un salto di qualità a ritroso», riespan- dando l'ambito di applicazione della disciplina eccezionale, quella prevista per i reati di mafia a numerose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee fra loro. E così, già l'anno scorso la Corte costituzionale sempre con una sentenza scritta da Frigo, aveva dichiarato l'illegittimità di un'altra disposizione dal contenuto analogo del medesimo provvedimento: quella che stabiliva l'obbligo di custodia cautelare in carcere per gli indagati per reati a sfondo sessuale.